

### **SUPER ACE**

L'art. 19, co. 2-7, D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni *bis*", di seguito "Decreto"), contiene una misura di rafforzamento sostanziale, pur se transitoria, dell'ACE (c.d. "super ACE").

Il quadro normativo in commento prevede, infatti, che gli incrementi del patrimonio netto rilevati nel solo periodo d'imposta 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione "rafforzato", con aliquota al 15%.

Gli incrementi afferenti i periodi d'imposta precedenti, invece, continuano a beneficiare dell'aliquota dell'1,3% e si cumulano, pertanto, a quelli relativi al 2021.

### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare della "super ACE" tutti i soggetti titolati a fruire dell'ACE, e quindi sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (*cf.* Provvedimento Prot. n. 238235 del 17.09.2021) che l'agevolazione in parola spetta anche alle *holding*, siano esse "finanziarie" o "non finanziarie".

### **Ambito temporale**

Il co. 2 del citato art. 19 prevede che la "super ACE" possa essere fruita in relazione agli incrementi patrimoniali registrati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Trattasi pertanto:

- del 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- dal periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

### **Calcolo dell'agevolazione**

La base di calcolo della "super ACE" è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla "*variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente*".

In assenza di una disciplina specifica per la "super ACE", gli incrementi rilevanti sono quelli menzionati dall'art. 5 del DM 3.8.2017, vale a dire:

- i conferimenti in denaro dei soci;

- le rinunce dei soci ai crediti;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

La norma (art. 19, co. 2 del succitato decreto) non pare tener conto, invece, delle varie sterilizzazioni della base di calcolo dell'agevolazione previste nel caso dell'ACE "ordinaria" (e.g. conferimenti in denaro in favore di società del gruppo, incremento dei crediti derivanti da finanziamenti *intercompany*, incremento del valore dei titoli e dei valori mobiliari). Su tale punto, tuttavia, si auspicano chiarimenti ufficiali.

Si segnala che gli incrementi di patrimonio rilevano sin dal primo giorno del periodo d'imposta 2021, in deroga al criterio del *pro rata temporis* e per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (l'agevolazione spetta, pertanto, anche in presenza di un patrimonio netto negativo).

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000 euro, a cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000 euro.

Da sottolineare che, secondo la Relazione al Decreto in commento, ove sia superato il predetto limite di 5 milioni di euro, l'eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie (i.e. coefficiente di remunerazione dell'1,3%).

### **Fruizione del beneficio**

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020 (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).

#### ➤ **Fruizione quale deduzione dall'imponibile**

Nel primo caso, le regole sono quelle ordinarie previste dall'art. 1 co. 1 del DL 201/2011 e dall'art. 3 del DM 3.8.2017 (fatta salva la possibilità di computare gli incrementi per l'intero importo, senza ragguaglio ad anno e senza tener conto del limite del patrimonio netto), per cui il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente di legge pari al 15%. La deduzione dall'imponibile avviene direttamente in dichiarazione dei redditi.

#### ➤ **Fruizione quale credito d'imposta**

Qualora si opti per la trasformazione del beneficio in credito d'imposta, lo stesso è computato applicando al rendimento nozionale l'aliquota IRES del 24%.

Il credito d'imposta può essere, alternativamente (art. 19 co. 6 del Decreto):

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).

Come precisato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 238235/2021, al fine di poter utilizzare il predetto credito, è necessario effettuare una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il citato documento di prassi precisa quanto di seguito:

- la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20.11.2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021 (i.e. Mod. Redditi SC2022);
- essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio (si può dunque optare per la trasformazione in credito anche solo di una certa quota degli incrementi, utilizzando quale deduzione dall’imponibile le quote restanti); in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
- In ipotesi di credito d’imposta superiore a 150.000 euro, la fruizione è subordinata all’esito favorevole delle c.d. verifiche antimafia. A tal fine andrà compilato il quadro “A” della comunicazione.

Si segnala, in aggiunta, che il credito d’imposta in analisi non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata delle spese generali di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR (art. 19 co. 6 del DL 73/2021) e dovrà essere oggetto di indicazione nel quadro “RU” del Mod. Redditi SC2022.

### **Meccanismo di *recapture***

L’art. 19 co. 4 e 5 del Decreto prevedono il recupero dell’agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi di imposta successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi, nel 2022 e/o nel 2023 per i soggetti "solari".

La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

\*\*\*

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni

Milano, 05 ottobre 2021

SPADA PARTNERS